



COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI NELL'AMBITO DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/__

Indice

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione e principi

Art. 3 – Compensazione volontaria (su istanza del contribuente)

Art. 4 – Domanda di compensazione

Art. 5 – Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

Art. 6 – Abrogazioni

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali, in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1243 del Codice Civile, per meglio soddisfare le esigenze di finanza pubblica ed il corretto rapporto tra Comune e contribuente, nonché per garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, in modo da evitare o ridurre l'alea e i costi di un'azione coattiva di recupero tributario.

Art. 2 - Ambito di applicazione e principi

1. In applicazione del combinato disposto dell'art.1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, è ammessa la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali, facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
3. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo coattivo già divenuto esecutivo e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
5. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

Art. 3 - Compensazione volontaria (su istanza del contribuente)

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può altresì detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che vanta crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi, può inoltre avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali tributarie ed extratributarie.
4. Il contribuente che intenda avvalersi della facoltà di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al successivo art. 4, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;

– documento di riconoscimento in corso di validità.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 4 - Domanda di compensazione

1. La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, può essere presentata dal contribuente direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
2. L'attività istruttoria viene espletata dal Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
3. Il Funzionario responsabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
4. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 5 - Compensazione d'ufficio tra crediti e debiti dell'Ente

1. I Responsabili dei Settori comunali e l'economista comunale, prima di disporre la liquidazione a favore di creditori in relazione a cessioni di beni o di prestazioni di servizi o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici o comunque crediti di qualunque genere, anche derivanti da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ove non sia già stata presentata l'istanza per la compensazione volontaria, sono obbligati ad accertare preliminarmente, presso i competenti uffici comunali, la sussistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell'Ente in capo al medesimo soggetto.
2. In caso affermativo, previa acquisizione da parte del competente Ufficio Comunale della necessaria certificazione sull'ammontare del credito vantato dal Comune, il Responsabile del Settore competente sollecita l'interessato, a mezzo notifica, PEC o lettera raccomandata A. R., a provvedere al pagamento del debito informandolo che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.
3. Nel caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il Responsabile del Settore interessato adotta il provvedimento di compensazione, nel rispetto del principio di integrità di bilancio, disponendo:
 - il recupero del debito a carico del soggetto mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;
 - la liquidazione dell'eventuale somma risultante dalla differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione in materia di erogazione di contributi a favore di soggetti economicamente e socialmente svantaggiati.

Art. 6 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.

CHIEDE

La compensazione tra: ICI IMU TARSU TARES TARI IMP. PUBBLICITA'
A DEBITO (somme dovute al Comune di San Mauro Castelverde) per gli anni:

Anno di imposta	IMPORTI A DEBITO		note
	Acconto €	Saldo €	
TOTALE A DEBITO			

e ICI IMU TARSU TARES TARI IMP. PUBBLICITA'

A CREDITO (somme versate in eccedenza al Comune di San Mauro Castelverde) per gli anni:

Anno di imposta	IMPORTI A CREDITO		note
	Acconto €	Saldo €	
TOTALE A CREDITO			

DIFFERENZA A CREDITO _____

DIFFERENZA A DEBITO _____

DICHIARA inoltre

- di non aver richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza;
- di procedere al pagamento della differenza a debito sopra evidenziata;
- di riportare al periodo successivo la differenza a credito sopra evidenziata;
- di aver richiesto a rimborso la differenza a credito sopra riportata con istanza di cui a protocollo comunale n. _____ del _____;
- di aver richiesto a rimborso la differenza con la presente istanza;



COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Municipio n°11, C.A.P. 90010

tel. 0921674083 – 0921674775 fax 0921674386

www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it

comune@comune.sanmaurocastelverde.pa.it - [pec: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it](mailto:comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it)

Allegati:

- fotocopia di n. _____ modelli f24 o bollettini postali attestanti l'avvenuto versamento;

Data

Firma

Il presente Modulo può essere inoltrato con le seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
- tramite raccomandata a.r.;
- tramite posta elettronica certificata: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it